

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5605 del 09/11/2021
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 art. 211. Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza - Autorizzazione all'attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Piacenza, loc. Borghetto.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5789 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**D. LGS. 152/2006 ART. 211. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN COMUNE DI PIACENZA, LOC. BORGHETTO.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Vista** la seguente documentazione:

- istanza presentata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Piacenza - con nota del 27/07/2021 (assunta al prot. Arpae n. 119667 in data 30/07/2021) per l'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 152/2006 all'attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R12/R10) in Comune di Piacenza, loc. Borghetto (foglio 89, particella 222);
- nota di questo Servizio, prot. n. PG/2021/126784 del 12/08/2021, con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo relativo all'istanza e contestualmente convocata la conferenza di servizi (prima seduta);
- verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 14/09/2021 (prima seduta);
- richiesta integrazioni inoltrata all'Università Cattolica del Sacro Cuore, da parte di questo Servizio, con nota PG/2021/148733 del 27/09/2021;
- documentazione integrativa (assunta al prot. Arpae n. 150873 del 30/09/2021) presentata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- nota di questo servizio, prot. n. PG/2021/157641 del 12/10/2021 con cui è stata convocata la Conferenza di servizi (seconda seduta);
- verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 22/10/2021 (seconda seduta conclusiva);

**Considerato** che la conferenza di servizi, tenutasi in data 14/09/2021 e 22/10/2021 (seduta conclusiva), si è espressa favorevolmente all'approvazione dell'istanza nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel verbale della conferenza medesima.

**Preso atto** che l'Università Cattolica del Sacro Cuore ha fornito la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (vedi modulistica di cui all'allegato 4 alla comunicazione) sottoscritta in data 27/07/2021 dal Sig. Franco Anelli, in qualità di legale rappresentante dell'Ente. La predetta dichiarazione verrà verificata, attraverso l'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge n.241 del 7 agosto 1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la legge n.447 del 26.10.1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22";

**Ritenuto**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi al rilascio dell'autorizzazione, come da istanza avanzata dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, per un'attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi assumendo il seguente provvedimento;

**Dato atto che:**

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** accogliere l'istanza del 27/07/2021 (assunta al prot. Arpae n. 119667 in data 30/07/2021), successivamente integrata con le note indicate in premessa, e rilasciare fino al 30/11/2023, ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza - (C.F./P.IVA - 02133120150) con sede legale in Comune di Milano, Largo A. Gemelli n. 1, l'autorizzazione per un'attività di ricerca e sperimentazione per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R12/R10) in Comune di Piacenza, loc. Borghetto (foglio 89, particella 222);

2) **stabilire** che, in conseguenza di quanto sopra disposto, le prescrizioni relative all'autorizzazione sono quelle di seguito riportate:

a) l'attività di trattamento, consistente nelle operazioni di recupero (R12-R10), potrà essere effettuata esclusivamente con le attrezzature indicate in istanza, costituite da:

- una pala gommata marca Komatsu modello WA380-6 - matricola H60330 - dotata di un sistema di pesatura dinamico, utilizzata per la premiscelazione dei rifiuti;
- una pala gommata marca Caterpillar modello 950 F2 - matricola 8TK02756 - dotata di benna miscelatrice marca ROBI MULTIMASTER modello MM254 - numero di serie MM2542107;
- piattaforma in argilla, realizzata in loco, avente dimensioni in pianta 20 x 20 m., utilizzata per le operazioni di carico, scarico e lavorazione dei prodotti. La piattaforma sarà costituita da tre aree:
  - comparto 1: dedicato allo scarico degli automezzi (rifiuti in ingresso) o alla sosta dei cumuli per

eventuali controlli;

- comparto 2: stoccaggio temporaneo rifiuto trattato;

- comparto 3: piazzale di movimentazione, area oggetto delle operazioni di trattamento in cui opera il sistema mobile di miscelazione, disgregazione e ricostituzione.

b) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici EER:

- **030309** fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio ;

- **030311** fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti;

- **170506** fanghi di dragaggio;

<b>Codice rifiuto EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità a trattamento di recupero (t/anno)</b>	<b>Operazioni Effettuate</b>
<b>17 05 06</b>	Fanghi di dragaggio	14	R12+R10
<b>03 03 09</b>	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	2,5	R12+R10
<b>03 03 11</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
<b>Totale</b>		<b>16,5 t/anno</b>	

c) l'attività di trattamento non potrà superare le **16,5 t/anno** totali;

d) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza;

e) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo nel luogo indicato nella documentazione prodotta in sede di istanza, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (PSC - PTCP);

f) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse di polveri nonché la dispersione di rifiuti nelle operazioni di movimentazione di carico e scarico, quali ad esempio la nebulizzazione con acqua in fase di trattamento e la periodica bagnatura di tutte le zone costituenti l'impianto;

g) i rifiuti ottenuti dalle operazioni di recupero stoccati in cumuli, se polverulenti, dovranno essere protetti dall'azione del vento e dovranno essere adottati opportuni accorgimenti al fine di limitare eventuali emissioni diffuse;

h) dovrà essere evitato il ristagno di acqua su superfici impermeabili (es. teli di copertura) come indicato dal piano regionale di lotta integrata alla Zanzara Tigre;

i) le acque meteoriche dovranno essere gestite secondo le modalità riportate al punto 5.3 "Gestione delle acque meteoriche" della relazione tecnica descrittiva allegata all'istanza;

l) dovrà essere prevista l'installazione di idonei servizi igienici per gli addetti all'impianto durante le fasi di cantiere ed operative;

m) durante tutte le fasi operative e di deposito/movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;

n) durante le operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale/igienico sanitario nonché preservare l'incolumità e la sicurezza degli operatori addetti;

o) i rifiuti in ingresso dovranno essere stoccati, nelle aree individuate nella planimetria denominata "Conformazione impianto mobile - Tav. 03" allegata all'istanza trasmessa con prot. Arpae n. PG/2021/119667 del 30/07/2021, in modo da risultare distinti ed immediatamente identificabili mediante idonea cartellonistica;

p) il proponente dovrà predisporre un "registro di lavorazione" in cui dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni: i rifiuti (codici EER) utilizzati e la relativa quantità, la data di avvio e termine della produzione del lotto, il quantitativo di rifiuto trattato e l'identificativo dei Rapporti di Prova;

q) prima dell'inizio dell'attività di recupero R10, il proponente dovrà inviare, al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, copia dei Rapporti di prova relativi:

- alle analisi effettuate sui rifiuti (codice EER 17 05 06, 03 03 09 e 03 03 11) in ingresso;
- alla determinazione dei metalli pesanti effettuata sul rifiuto trattato;
- alle analisi effettuate sul "*limo tal quale (terre e rocce da scavo)*" che verrà impiegato direttamente nelle parcelle.

r) al termine dell'attività sperimentale, il proponente dovrà trasmettere al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza copia del Rapporto di prova relativo alle analisi condotte sulle acque di falda prelevate dai piezometri;

s) al termine dell'attività sperimentale, dovrà essere effettuato il ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità proposte per la dismissione dell'impianto stesso (punto a) documentazione integrativa - prot. Arpae n. 150873 del 30/09/2021);

t) i rifiuti oggetto di trattamento/recupero sottoposti a verifiche risultate non conformi alle norme tecniche di riferimento ed ai criteri definiti ai precedenti punti, saranno oggetto di ulteriore trattamento/recupero o avviati a smaltimento, come riportato al punto 7.1 della "Relazione tecnica descrittiva" allegata all'istanza;

3) **stabilire** che ai sensi della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;

4) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.2.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in **€ 75.000,00** (trattamento 16.5 t/anno x 12 €/t - viene considerato l'importo minimo di 75.000,00 come indicato al punto richiamato) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come **soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370)**;

6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **30/11/2025**);

7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

9) **dare atto che** il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);

10) **trasmettere** copia del presente provvedimento, oltre che alla Ditta, agli Enti interessati al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo;

10) **rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Anna Callegari  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**